

Bruxelles, 3 giugno 2022
(OR. fr, en)

9444/22

LIMITE

UK 89
CODEC 770

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0068(COD)**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	ST 9244 2022 REV 1
n. doc. Comm.:	COM(2022) 89 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra - Orientamento generale

1. L'11 marzo 2022 la Commissione ha presentato due proposte correlate: in primo luogo, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (di seguito, "regolamento sulle misure autonome (TFUE)"), che figura nel documento ST 7158/22; in secondo luogo, una proposta di regolamento del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell'applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito

di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (di seguito, "regolamento sulle misure autonome (Euratom)"), che figura nel documento ST 7159/22.

2. Tali regolamenti hanno lo scopo di stabilire le norme specifiche per le misure unilaterali che l'Unione è autorizzata ad adottare in caso di mancato adempimento degli obblighi stabiliti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o in caso di divergenze tra gli standard relativi ai prodotti immessi sul mercato nel Regno Unito e il livello di protezione esistente al momento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. I casi in cui le misure unilaterali sarebbero giustificate sono elencati nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e nell'accordo di recesso e trovano riscontro nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle misure autonome (TFUE) proposto.
3. Il presente orientamento generale del Consiglio riguarda esclusivamente il regolamento sulle misure autonome (TFUE) proposto, che sarà adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. Il regolamento del Consiglio sulle misure autonome (Euratom) sarà adottato in una fase successiva, unitamente al regolamento summenzionato, non appena sarà stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo.
4. Il regolamento sulle misure autonome (TFUE) sostituirà il quadro istituito dall'articolo 3 della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione¹ per l'adozione di misure volte a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti in tale accordo.
5. Nella riunione del 24 maggio, il Gruppo "Regno Unito" ha esaminato una proposta di compromesso della presidenza e, nella riunione del 3 giugno, ha raggiunto un accordo sul testo del regolamento che figura nel documento ST 9244/22 REV1. Le modifiche apportate sono di tre tipi diversi.
 - Sono state apportate modifiche tecniche e giuridiche riguardanti le basi giuridiche e l'ambito d'applicazione. È stata introdotta una disposizione specifica relativa alla sospensione dell'accesso alle acque per i pescherecci al fine di salvaguardare le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

¹ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 1).

- Il ruolo del Consiglio è stato rafforzato aggiungendo obblighi di informazione a carico della Commissione in due considerando nonché in una dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio.
- Le condizioni per l'adozione da parte della Commissione di misure autonome (TFUE) sono state rese meno restrittive eliminando, all'articolo 2, paragrafo 2, le lettere da a) a e). Si applicheranno pertanto solo le condizioni specificamente stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e nell'accordo di recesso. Sono stati eliminati i criteri aggiuntivi, quali l'efficacia delle misure, i costi causati dalle misure o gli effetti delle misure sulle imprese a valle, che potrebbero ostacolare la possibilità per l'Unione di adottare misure autonome. Per rispondere alla preoccupazione di tenere conto degli effetti negativi che le misure unilaterali potrebbero avere sulle persone e sulle imprese a valle, è stato incluso esplicitamente il criterio della proporzionalità delle misure. Lo scopo di tali modifiche è dotare la Commissione di uno strumento credibile e potente che mantenga l'equilibrio tra l'interesse di garantire efficacemente che il Regno Unito rispetti gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e dall'accordo di recesso e gli interessi delle persone e delle imprese dell'UE che potrebbero essere colpite da tali misure.

6. Per tenere conto della situazione specifica di Gibilterra è stato aggiunto un riferimento all'articolo 774, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Si ricorda che l'accordo non si applica a Gibilterra né produce effetti nel territorio di Gibilterra. Qualora dovesse essere concluso un trattato su Gibilterra nel momento in cui si raggiunga un accordo con il Parlamento europeo sul regolamento sulle misure autonome (TFUE), il regolamento potrebbe essere adattato di conseguenza.
7. Inoltre, il regolamento sulle misure autonome (Euratom) sarà allineato al testo finale del regolamento (TFUE).
8. In tale contesto, si propone pertanto che il Comitato dei rappresentanti permanenti:
 - esamini e approvi i testi che figurano negli allegati I e II della presente nota;
 - raccomandi al Consiglio di confermare, nella sessione del Consiglio "Affari generali" del 21 giugno 2022, l'orientamento generale sul progetto di regolamento che figura nell'allegato I.

2022/0068 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 5, l'articolo 188, l'articolo 189, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁴ ("accordo di recesso"). L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- (2) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha concluso, a nome dell'Unione, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁵ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (3) Sia l'accordo di recesso sia l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permettono a ciascuna parte di adottare determinate misure nei casi specifici ivi stabiliti e fatte salve le condizioni e procedure ivi stabilite. Le misure possono comportare la sospensione di taluni obblighi derivanti dall'accordo in questione.
- (4) L'Unione e il Regno Unito possono concludere tra loro altri accordi bilaterali che costituiscono accordi integrativi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e rientrano nel quadro globale. Si rammenta che, a norma dell'articolo 774, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tale accordo non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio.
- (5) Qualora emergesse la necessità di esercitare i propri diritti ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre associando pienamente gli Stati membri. È opportuno che l'Unione possa adottare adeguate misure se il ricorso alla risoluzione vincolante delle controversie in virtù di detti accordi risulta di fatto impossibile perché il Regno Unito non collabora. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all'adozione di tali misure.
- (5 bis) Si rammenta che la procedura per l'adozione di misure autonome, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, a norma al presente regolamento non pregiudica l'esercizio costante e permanente, da parte del Consiglio, delle sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conferitegli dai trattati per quanto riguarda l'attuazione degli accordi tra l'Unione europea e il Regno Unito.

⁵ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (5 ter) Per dare attuazione ai poteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il processo decisionale interno in relazione all'attuazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si riflette nelle decisioni (UE) 2020/135 e (UE) 2021/689 del Consiglio. Per essere in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali al riguardo, il Consiglio dovrebbe essere costantemente informato, in modo permanente e regolare, circa l'attuazione di tali accordi, comprese tutte le difficoltà che possano sorgere, in particolare le eventuali violazioni di tali accordi o altre situazioni che possano dar luogo a misure adottate a norma del presente regolamento. A tale riguardo, il Consiglio dovrebbe essere tempestivamente e debitamente informato delle possibili risposte a disposizione dell'Unione al fine di garantire una piena e corretta attuazione di tali accordi, nonché del seguito dato alle misure eventualmente adottate.
- (6) Le modalità e procedure stabilite nel presente regolamento dovrebbero prevalere su qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione che disciplini la stessa materia adottata in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (7) Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro cinque anni dall'entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le conclusioni tratte dal riesame.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in particolare l'esercizio celere, effettivo e flessibile dei corrispondenti diritti dell'Unione previsti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ad eccezione dell'accesso alle acque per attività di pesca, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione delle summenzionate misure e, se del caso, di misure di restrizione degli scambi o di altre attività. Le competenze dovrebbero estendersi alla modifica, sospensione o abrogazione delle misure adottate. È opportuno che tali competenze siano esercitate alla luce dell'interesse generale dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Poiché le misure previste comportano l'adozione di atti di portata generale e per la maggior parte riguardano i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, è opportuno adottarle secondo la procedura d'esame. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove, in casi debitamente giustificati, motivi imperativi di urgenza lo richiedano ai fini di un'adeguata tutela degli interessi dell'Unione.
- (8 bis) Qualora decida, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, di sospendere in tutto o in parte l'accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell'Unione per attività di pesca, il Consiglio dovrebbe applicare gli stessi criteri per contribuire a determinare l'interesse generale dell'Unione.

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire le modalità e procedure che presiedono all'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie, nel caso anche sotto forma di restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti in quest'ultimo accordo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Poiché soltanto l'Unione è parte dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sul piano del diritto internazionale l'Unione è l'unica che possa intervenire in relazione ad essi. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e procedure che permettono l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") e degli eventuali accordi integrativi dello stesso.
2. Il presente regolamento si applica alle seguenti misure adottate dall'Unione (di seguito "misure"):
 - a) la sospensione temporanea del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo 34 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - b) le misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 374 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
 - c) le misure di riequilibrio e le contromisure di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

- d) le misure volte a rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di vettori del Regno Unito e a rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le operazioni dei medesimi vettori, di cui all'articolo 434, paragrafo 4, e all'articolo 435, paragrafo 12, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- e) la sospensione degli obblighi di accettazione di cui all'articolo 457 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- f) le misure correttive di cui all'articolo 469 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- g) le misure compensative, in particolare la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 501 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- h) le misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo 506 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- i) la sospensione o la cessazione dell'applicazione del protocollo I in relazione a uno o più programmi o attività dell'Unione adottati in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o a parte di essi, di cui agli articoli 718 e 719 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- j) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo 749 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- k) le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo 773 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
- l) le restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il Regno Unito non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie in virtù di detto accordo o dell'accordo di recesso possa funzionare, anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo;
- m) la sospensione degli obblighi derivanti dall'articolo 178 dell'accordo di recesso nel contesto dell'esecuzione di un lodo del collegio arbitrale;

- n) le misure correttive di cui all'articolo 13 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso;
- o) le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo 16 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso.

Articolo 2
Esercizio dei diritti dell'Unione

1. È conferito alla Commissione il potere, mediante atti di esecuzione:
 - a) di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, ad eccezione delle misure connesse all'accesso alle acque per attività di pesca a norma degli articoli 501 e 506 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; e
 - b) laddove la misura consista nella sospensione di un obbligo derivante da uno degli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di imporre restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'accordo in questione, che l'obbligo sospeso altrimenti precluderebbe.

Tali atti di esecuzione sono proporzionati agli obiettivi perseguiti e indicano se del caso il periodo di validità delle misure adottate.
2. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'efficacia delle misure nell'indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e di eventuali criteri specifici stabiliti in tali accordi in relazione alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. È conferito alla Commissione il potere di modificare, sospendere o abrogare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità della sospensione.
4. Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
5. Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

6. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
7. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
8. Qualora decida di sospendere in tutto o in parte l'accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell'Unione per attività di pesca a norma degli articoli 501 e 506 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio applica i criteri di cui al paragrafo 2.

Articolo 3 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito". Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 4 *Relazione con le altre disposizioni del diritto dell'Unione*

Il presente regolamento si applica a prescindere da qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione che disciplini la stessa materia adottata in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5 *Riesame*

Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Progetto di dichiarazione della Commissione e del Consiglio sull'attuazione di misure autonome nel quadro dell'accordo di recesso e dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

Si rammenta che le procedure per l'adozione di misure autonome, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, a norma del regolamento XXXX/2022 [regolamento TFUE] e del regolamento XXXX/2022 [regolamento Euratom] non pregiudicano l'esercizio costante e permanente, da parte del Consiglio, delle sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conferitegli dai trattati per quanto riguarda l'attuazione degli accordi tra l'Unione europea e il Regno Unito.

A tale riguardo, in linea con la dichiarazione della Commissione e del Consiglio sul monitoraggio e l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione⁷, la Commissione terrà informato il Consiglio, tempestivamente e con largo anticipo, in merito agli sviluppi che potrebbero determinare situazioni che richiedano l'adozione di misure autonome disciplinate dal regolamento XXXX/2022 [regolamento TFUE] e dal regolamento XXXX/2022 [regolamento Euratom], nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

La Commissione procederà nello stesso modo per quanto riguarda gli sviluppi che potrebbero portare a situazioni che richiedano l'adozione di misure autonome disciplinate dal regolamento XXXX/2022 [regolamento TFUE], nel quadro dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

⁷ Doc. ST 7888/21 ADD 1, allegato 2.